TRIBUNALE DI COSENZA

SEZIONE G.I.P. – G.U.P.

Nr. 1318/15 R.G. N.R.
Nr. 2305/15 R.G.I.P.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

artt. 409-411 c.p.p.

Il Giudice, dott.ssa Giuseppa Ferrucci,

letti gli atti relativi al procedimento sopra specificato nei confronti di:

Saporito Roberto, Sansonetti Pietro e Garotti Gianluca, in atti generalizzati;

indagati del reato di cui agli artt. 595 c.p. e 13 L. N. 47/48;

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in data 19-05-2015;

all'esito della Camera di Consiglio;

udite le conclusioni espresse dalle parti e riportate nel relativo verbale;

rilevato che appaiono ampiamente condivisibili le argomentazioni espresse dal P.M. nella richiesta di archiviazione. Non ricorrono gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa in esame, atteso che gli articoli pubblicati sul giornale "Il Garantista" e sul quotidiano on line "Acrinrete" non manifestano illecita natura diffamatoria.

Negli articoli i giornalisti commentavano una questione di evidente interesse per la collettività, precisamente la vicenda riguardante gli incarichi esterni conferiti a numerosi legali per un cospicuo ammontare (centomila euro in un anno) dalla Giunta Comunale di Acri.

Al riguardo i giornalisti esprimevano alcune perplessità sull'opportunità di tali incarichi, esprimendo al riguardo critiche anche in ragione della vicinanza di alcuni legali incaricati ad esponenti politici del comune. Tra gli avvocati che avevano ricevuto incarichi si indicava anche l'ex moglie dell'odierna p.o., l'assessore Ottone Martelli.

Generated by CamScanner from intsig.com

Ebbene, dalla lettura del pezzo giornalistico si evince chiaramente come trattasi di affermazioni costituenti legittimo esercizio di critica politica, atteso che i giornalisti, facendo riferimento a circostanze vere e d'interesse per la collettività, manifestavano legittimamente la propria opinione, utilizzando un linguaggio che non sembra abbia superato il limite della necessaria continenza.

Pertanto, non vi sono gli estremi per sostenere in giudizio l'accusa nei confronti degli odierni indagati, né si profilano margini per un utile approfondimento investigativo;

visti gli artt. 409-411 c.p.p.;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Cosenza, 25-6-2015

Il Giudice

Dott.ssa Giuseppa Ferrucci

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
UFFICIO DEL G.I.P.
DEPOSITATO IL 25/06/15

Generated by CamScanner from intsig.com